

PROTOCOLLO D'INTESA
EVENTI ARTISTICO-CULTURALI-GASTRONOMICI TRIENNIO 2015 - 2018
per i dipendenti da imprese del Turismo
della provincia di Treviso

Addì 04 dicembre 2015, presso la sede di Unascom Confcommercio provincia di Treviso, sita in via S. Venier n. 55, Treviso

Tra

Unascom Confcommercio di Treviso, rappresentata dal Presidente Renato Salvadori, assistito dal Segretario Piero Tedesco, da Luca Bertuola, Responsabile dell'Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio e da Valter Carnio, Consulente del Lavoro di Ascom Confcommercio Treviso

Federalberghi della provincia di Treviso, rappresentata dal suo Presidente Federico Capraro


Fipe della provincia di Treviso, rappresentata dal suo Presidente Dania Sartorato

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali della **Filcams CGIL Treviso** Nadia Carniato, della **Fisascat CISL Belluno-Treviso** Edoardo Dorella e della **Uiltucs Belluno-Treviso** Massimo Marchetti.

Considerato che:

- nel periodo 2015-2018 sono previste in provincia di Treviso una serie di manifestazioni ed eventi a carattere artistico-culturale e che, peraltro, si inseriscono nel periodo di anniversario dell'evento bellico del 1915/1918 che vedrà in tutto il territorio manifestazioni in grado di essere volano di ulteriore attrazione turistica;
- tale periodo sarà caratterizzato, altresì, da eventi per la valorizzazione dei prodotti caratteristici e caratterizzanti il territorio della provincia di Treviso, anche di natura enogastronomica;
- questo periodo si configura come un evento unico e peculiare, di attrattiva per il territorio della provincia, tenuto conto del potenziale aumento dell'affluenza da parte di turisti e visitatori provenienti da tutto il territorio nazionale e sovranazionale;
- un sostanziale aumento dell'afflusso turistico potrà comportare un concreto incremento dell'attività lavorativa per tutte le strutture alberghiere e per gli esercizi pubblici della provincia, con una conseguente maggiore necessità di manodopera professionale;
- pertanto, la realizzazione di tali eventi potrà rappresentare un'importante opportunità occupazionale, sia per i giovani alla ricerca di una prima esperienza lavorativa, sia a favore di persone momentaneamente espulse dal mercato del lavoro o percettrici di forme di sostegno/integrazione al reddito e di politiche attive;
- l'eccezionalità di questi eventi richiede l'adozione di politiche occupazionali maggiormente flessibili, in un contesto comunque di tutela dei diritti dei lavoratori, di regolarità contrattuale nelle assunzioni e di garanzia del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.




Premesso che:

- l'attuale legislazione in materia di mercato del lavoro e la contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore già offrono l'opportunità di implementare i diversi istituti contrattuali e le diverse tipologie di impiego, per garantire strumenti maggiormente flessibili, idonei a rispondere alle esigenze dettate dalla straordinarietà degli eventi e manifestazioni che caratterizzeranno il periodo 2015-2018;
- le Parti a partire dal 2003 hanno attivato una contrattazione di secondo livello soprattutto in materia di flessibilità del mercato del lavoro siglando un primo accordo integrativo nel 2003 e successivamente uno nel 2008, nel quale vengono disciplinati, tra gli altri, alcuni istituti contrattuali di impiego flessibile;
- nel 2011 Unascom Confcommercio Treviso ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un'Intesa Confederale per lo sviluppo ed il sostegno dell'economia commerciale, turistica e dei servizi in provincia di Treviso, mirante a rafforzare lo sviluppo e la riqualificazione del settore turistico e del relativo livello occupazionale, nonché per supportare la qualificazione delle diverse figure professionali nello stesso impiegate;
- le Parti, negli anni 2014 e 2015, hanno sottoscritto a livello confederale l'Accordo sugli Interventi di Tutela e Sviluppo dell'Ente Bilaterale Settore Terziario per la provincia di Treviso, al fine di introdurre strumenti di tutela dei livelli occupazionali e di sviluppo delle politiche attive del lavoro per favorire il più possibile percorsi di formazione e ricollocazione professionale, nonché incentivi all'occupazione;
- in virtù della straordinarietà del periodo 2015-2018, che sarà caratterizzato da un maggiore afflusso turistico, nonché da un incremento occupazionale, le Parti intendono potenziare, anche attraverso la bilateralità, gli strumenti idonei ad offrire e favorire un'opportunità professionale a lavoratori in genere ed in particolare a coloro che si trovano in cassa integrazione straordinaria e/o in deroga, in mobilità, o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento, nonché soggetti inoccupati, in favore dei quali sarà riservata una particolare attenzione rispetto al generale fabbisogno occupazionale;
- le Parti, data la peculiarità degli eventi concentrata nell'arco di un determinato periodo di tempo e per le ragioni occupazionali sopradette, intendono regolamentare una serie di tipologie contrattuali;
- le Parti si impegnano ad utilizzare le tipologie di contratto introdotte dal contratto collettivo e dalla legge, al fine di evitare forme improprie per la gestione dei rapporti di lavoro o l'utilizzo indiscriminato e non controllato, nonché di abuso degli strumenti flessibili;
- il CCNL Turismo prevede espressamente la possibilità di contrattazione integrativa territoriale sulle predette materie;
- le Parti si impegnano sin d'ora a ricercare, al termine e durante il periodo di vigenza del presente accordo, anche per il tramite del sistema della bilateralità, strumenti idonei a facilitare la stabilizzazione e/o ricollocazione dei rapporti di lavoro instaurati con gli istituti di flessibilità oggetto del Protocollo.

Tutto quanto ciò considerato e premesso

le Parti stipulano il seguente PROTOCOLLO D'INTESA EVENTI ARTISTICO-CULTURALI-GASTRONOMICI 2015-2018 per i dipendenti da imprese del Turismo della provincia di Treviso.



TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1) APPLICABILITÀ DEL PROTOCOLLO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Le Parti concordano che il presente Protocollo si applica, per il periodo 2015-2018, alle aziende del settore del turismo della provincia di Treviso, che esercitano la propria attività imprenditoriale nei territori direttamente/indirettamente coinvolti nelle attività e nelle manifestazioni oggetto dell'intesa.

TITOLO II – MERCATO DEL LAVORO

Le Parti, a motivo dell'interesse turistico che il periodo 2015-2018 è previsto generi in virtù degli eventi di rilevanza nazionale ed internazionale, al fine di poter rispondere alle esigenze di copertura dei servizi nelle attività di ristorazione e di ospitalità, accanto alla forma del contratto di lavoro a tempo indeterminato considerano necessario intervenire sul contratto a tempo determinato e sul part time. Per gli stessi motivi, le parti ritengono utile regolamentare, in via sperimentale e provvisoria per il periodo 2015-2018, la materia relativa all'orario di lavoro.


ART. 2): LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 19, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 81/2015, nonché dall'art. 87 lett. a) CCNL Turismo, le parti concordano nella possibilità di stipulare, successivamente al primo contratto a termine avente una durata totale massima di 36 mesi, un ulteriore contratto a termine, che non potrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.¹

La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 21 comma 2, d.lgs. n. 81/2015 non trova applicazione:

- nel caso di successivi contratti stipulati con il medesimo lavoratore da datori di lavoro che svolgono la propria attività, nel settore del turismo, nel territorio della provincia di Treviso, oggetto del campo di applicazione del presente Protocollo;
- nei confronti dei contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, per i quali si conferma, comunque, il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 86 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;
- nell'ipotesi in cui il secondo contratto con il medesimo lavoratore sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di lavoratrici in maternità, lavoratori in ferie, malattia, infortunio, aspettative e congedi);

¹ Nota a verbale: ai sensi dell'art. 19 com. 3 d.lgs. 81/2015, l'ulteriore contratto deve necessariamente essere stipulato in DTL, mentre al 2° livello è data facoltà di elevare il periodo massimo sino a 12 mesi, in virtù di quanto stabilito dall'art. 87 lett. a) CCNL Turismo.

 3

- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (NASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.) e di politiche attive e comunque con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla lg. n. 68/1999;

- nell'ipotesi di assunzione nell'ambito di contratto di rete d'impresa.

Le Parti concordano che per tutte le altre ed ulteriori ipotesi di assunzioni a termine, si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.

Per i motivi più volte espressi in premessa, relativi al probabile notevole afflusso di turisti e visitatori nei periodi degli eventi artistici e culturali e per la durata degli stessi, in materia di numero complessivo di contratti a termine che un'azienda può occupare all'interno del proprio organico, le Parti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 79 comma 2 CCNL Turismo, concordano di ampliare, per le aziende fino a 25 dipendenti, il limite previsto dalla contrattazione nazionale del numero massimo di lavoratori impiegabili con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva secondo la tabella di seguito riportata.

base di computo	n. lavoratori
0 - 4	6
5 - 9	9
10 - 25	10

Le imprese che superano i 25 dipendenti potranno andare in deroga ai limiti previsti dall'articolo 79 CCNL per i dipendenti da aziende del turismo attraverso accordo aziendale.

Fatto salvo quanto previsto dal CCNL in materia di contrattazione, le parti concordano che tali accordi possano essere conclusi anche presso la sede dell'ente bilaterale con l'assistenza delle parti firmatarie del presente accordo.

La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti a tempo determinato.


Le parti si impegnano a trovare, anche con il concorso di EBiCom, modalità di copertura per i lavoratori che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso agli istituti di welfare contrattuale.

ART.3) PART TIME

Limiti minimi e massimi di orario

Le Parti concordano nella possibilità di ricorrere all'assunzione di personale con orario di lavoro settimanale inferiore alle 16 ore². Pertanto, potranno essere previste prestazioni lavorative non inferiori alle 4 ore settimanali. La prestazione lavorativa di 4 ore settimanali dovrà avvenire in turno unico.

² *Nota a verbale: il Contratto Integrativo Provinciale per la provincia di Treviso settore turismo (anno 2008) fissa il limite minimo settimanale per il part time a 16 ore.*



L'azienda in questi casi è tenuta a comunicare l'avvenuta assunzione all'Ente Bilaterale, con l'apposito modulo allegato (all. 1), per attività di monitoraggio.

Le Parti, ritenendo importante favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché la rioccupazione dei lavoratori estromessi dal mondo del lavoro per situazioni di crisi aziendale, considerano il part-time in deroga ai limiti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale uno strumento idoneo ad attivare politiche attive di impiego o reimpiego per coloro i quali, in situazione di disoccupazione o di riduzione di orario di lavoro (lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali), intendano integrare il proprio reddito e siano disponibili ad effettuare orari di lavoro settimanali inferiori ai limiti minimi settimanali previsti dal CCNL.

TITOLO III ORARIO DI LAVORO

ART. 4): ORARIO DI LAVORO

Tenuto conto che la straordinarietà del periodo 2015-2018 comporterà un maggiore afflusso turistico, con il conseguente incremento dell'attività lavorativa per tutte le strutture alberghiere e per gli esercizi pubblici della provincia e, fermo restando che l'eccezionalità di questi eventi richiederà l'adozione di politiche occupazionali maggiormente flessibili, le Parti, ai sensi dell'art. 115 CCNL Turismo, assisteranno le aziende, le quali intendano concludere accordi – che dovranno essere sottoscritti in sede bilaterale con l'assistenza delle parti firmatarie il presente Protocollo – in materia di orario di lavoro.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 5): DECORRENZA E DURATA

La validità del presente protocollo decorre dal 04 dicembre 2015 e scadrà il 31 dicembre 2018.

Il presente Protocollo ha carattere cedevole per tutti quegli accordi aziendali che disciplinano le medesime materie ed esclusivamente per le materie oggetto dell'accordo aziendale.

Le parti si impegnano a dare ampia diffusione del presente accordo.

UNASCOM

Renato Salvadori

Piero Tedesco

Valter Carnio (CDL)

Luca Bertuola

FEDERALBERGHI

Federico Capraro

FIPE

Dania Sartorato

FILCAMS-CGIL Treviso

Nadia Carniato

FISASCAT-CISL Belluno Treviso

Edoardo Dorella

UILTUCS Belluno Treviso

Massimo Marchetti

All. 1

Spett. **COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE**
Presso **EBICom - ENTE BILATERALE** della Provincia di Treviso
Via Venier, 55 - 31100 Treviso

Oggetto: Comunicazione instaurazione contratto part-time in deroga, ai sensi dell'art. 3 Protocollo d'Intesa Eventi Artistico-Culturali-Gastronomici Triennio 2015-2018 per i dipendenti da imprese del Turismo della provincia di Treviso 04.12.2015

Il/La sottoscritta/a
nella qualità
della Ditta Cod. Fisc
con sede Prov
Via Cap Tel
esercente attività di

comunica

a codesta spett. **COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE, ai sensi dell'art. 3 Protocollo d'Intesa Eventi Artistico-Culturali-Gastronomici Triennio 2015-2018 per i dipendenti da imprese del Turismo della provincia di Treviso 04.12.2015**, che presso la sede/ od unità locale della azienda stessa

sita in Via n dove sono occupati n dipendenti a tempo indeterminato, n a tempo determinato, e di cui: dirigenti quadri Impiegati operai Apprendisti



intende instaurare rapporto di lavoro a tempo parziale in deroga al limite previsto dal Contratto Integrativo Provinciale per la provincia di Treviso settore turismo per n° unità di cui:

ncon qualifica e n° ore(.....)
ncon qualifica e n° ore(.....)
ncon qualifica e n° ore(.....)

fa presente, altresì, che l'esigenza di instaurare i rapporti di lavoro a tempo parziale in deroga sopra esposti è determinata dalle seguenti motivazioni:

.....

Rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento fosse ritenuto necessario da parte di codesta spett.le Commissione e porge distinti saluti.

.....


(Timbro e firma dell'Azienda)
